

Sul risparmio prelievo al 26%

Dal 1° luglio aumento della tassazione su depositi, interessi e capital gain

La differenza

In regime amministrato il costo dei titoli è determinato con il costo medio
Con il «dichiarativo», invece, si deve utilizzare il «lifo continuo»

LE ECCEZIONI

Resta al 12,5% l'imposizione sugli interessi e le plusvalenze sui titoli pubblici italiani ed esteri «white list»

Marco Piazza

■ Il decreto Renzi conferma l'aumento dell'aliquota sui redditi di natura finanziaria. Come anticipato nei giorni scorsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18, 19 e 22 aprile), le aliquote attualmente fissate al 20% saliranno dal 1° luglio al 26%, ferme restando le aliquote "speciali" attualmente in essere per gli interessi e i capital gain sui titoli pubblici italiani ed esteri white list (12,5%) e su alcune altre tipologie di redditi (si veda la tabella).

Inoltre passa dal 20% al 12,5% l'aliquota sugli interessi e sui capital gain dei titoli degli enti territoriali di Stati esteri white list.

Si è già messo più volte in evidenza che l'applicazione dell'aliquota del 26% sui dividendi e capital gain di partecipazioni non qualificate possedute da residenti nonché sulle partecipazioni qualificate e non qualificate possedute da persone fisiche ed enti (diversi dalle società Ue o Sec white list) non residenti genera una significativa doppia imposizione economica. Il reddito lordo prodotto dalla società giunge infatti "nelle tasche" del socio meno che dimezzato per effetto dell'effetto combinato dell'Ires e dell'Irap pagate dalla società e della ritenuta del 26%, senza tener conto degli effetti dell'imposta di bollo e dell'imposta sulla

transazioni finanziarie.

Anche per evitare contestazioni della Ue per la discriminazione delle persone fisiche non residenti qualificate rispetto a quelle residenti in Italia, appare indispensabile che, in sede di conversione del decreto, l'aliquota delle ritenute e imposte sostitutive sulle partecipazioni sia portata ad un livello che eviti la doppia imposizione economica (circa il 22,4%).

Ci sono ancora troppe incongruenze in quello che nella riforma del 1997 era un "sistema" di regole e ora, a causa della stratificazione di emendamenti affrettati, è tornato a essere un "ordinamento" incoerente e casistico.

Solo per fare qualche esempio, ci si chiede perché i dividendi corrisposti a Oicr situati in Stati white list siano soggetti alla ritenuta del 26% anziché essere esenti come quelli corrisposti a Oicr italiani (si veda la sentenza della Corte di Giustizia C.190/12) e perché i proventi dei fondi comuni non istituiti nella Ue o in Paesi See white list siano esenti da ritenuta se percepiti da fondi comuni italiani e non se percepiti da fondi pensione, nonché da gestioni di patrimoni individuali. È irrazionale anche che, per tutte le forme di gestione individuale e collettiva del risparmio, i proventi dei titoli atipici siano soggetti a ritenuta anziché concorrere alla formazione del risultato di gestione.

Non si comprende perché in regime amministrato e per il calcolo dei proventi dei fondi comuni il costo dei titoli sia determinato applicando il "costo medio" e in "regime dichiarativo" si deb-

ba utilizzare il "lifo continuo", molto più complesso da gestire. Né si comprende perché le plusvalenze valutarie non possano essere incluse nel risparmio amministrato, obbligando così i contribuenti a fare calcoli complessi per compilare la dichiarazione dei redditi.

Per evitare contestazioni della Commissione europea, si dovrebbe inoltre armonizzare a la base imponibile Ivafe con quella dell'imposta di bollo: l'Ivafe dovrebbe essere applicata sui saldi dei rendiconti periodici e non titolo per titolo in base al periodo di possesso, come preteso dal provvedimento dell'agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012. Si renderebbe così umanamente possibile compilare il quadro RW.

L'abrogazione dell'articolo 4, comma 2 primo periodo del Dl 167/1990 ha reso nuovamente orfani i titoli atipici esteri non collocati in Italia della ritenuta d'ingresso, con l'effetto che il contribuente dovrà, si ritiene, essere denunciato nel quadro SP del modello 770 dell'intermediario e dovrà autoliquidare l'imposta sui proventi nel modello Unico.

Per i proventi delle polizze assicurative estere collocate in Italia, dei fondi immobiliari italiani ed esteri e dei fondi non immobiliari esteri, non si sa come si debba comportare l'intermediario se il cliente non documenta il costo d'acquisto da dedurre dal provento lordo, né rilascia una dichiarazione sostitutiva. Si ritiene che debba sospendere la corresponsione del provento, ma c'è chi teme che debba pagarlo applicando la ritenuta sull'intero importo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cosa cambia per le rendite finanziarie

	Fino al 30 giugno 2014	Dal 1° luglio 2014	Criterio di passaggio	Opzione per affrancamento
Interessi su conti correnti, certificati di deposito, time deposit	Ritenuta 20%	Ritenuta 26%	Maturazione	No
Interessi su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, ecc), sui titoli di Stati esteri white list	Imposta sostitutiva 12,5%	Imposta sostitutiva 12,5%		
Interessi sui titoli di risparmio dell'economia meridionale	Imposta sostitutiva 5%	Imposta sostitutiva 5%		
Interessi su titoli di enti territoriali di Stati esteri white list	Imposta sostitutiva 20%	Imposta sostitutiva 12,5%	Maturazione	No
Interessi su altri titoli obbligazionari italiani ed esteri	Imposta sostitutiva 20%	Imposta sostitutiva 26%	Maturazione	No
Dividendi non qualificati non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali	Ritenuta o imp. sostitutiva 20%	Ritenuta o imp. sostitutiva 26%	Percezione	
Proventi dei fondi comuni istituiti in Italia e lussemburghesi storici, o istituiti nella Ue o in Norvegia e Islanda il cui gestore sia vigilato	Ritenuta imposta 20% ⁽¹⁾	Ritenuta imposta 26% ⁽²⁾	Esigibilità ⁽³⁾ / Realizzo ⁽⁴⁾	No
Proventi dei fondi comuni diversi da quelli di cui al punto precedente	Ritenuta acconto 20% ⁽⁵⁾	Ritenuta acconto 26% ⁽⁵⁾	Esigibilità ⁽³⁾ / Realizzo ⁽⁴⁾	
Fondi pensione	Imposta sostitutiva 11% ⁽⁶⁾	Imposta sostitutiva 11% ⁽⁶⁾		
Proventi delle polizze vita e di capitalizzazione	Imposta sostitutiva 20% ⁽¹⁾	Imposta sostitutiva 26% ⁽²⁾	Maturazione ⁽⁷⁾	No
Capital gain su titoli di Stato ed equiparati (Bei, Birs, ecc), sui titoli di Stati esteri white list	Imposta sostitutiva 12,5%	Imposta sostitutiva 12,5%		
Capital gain sui titoli di risparmio dell'economia meridionale	Imposta sostitutiva 20%	Imposta sostitutiva 20%		
Capital gain su titoli di enti territoriali di Stati esteri white list	Imposta sostitutiva 20%	Imposta sostitutiva 12,5%	Realizzo	No
Capital gain su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate	Imposta sostitutiva 20%	Imposta sostitutiva 26%	Realizzo	Sì
Risparmio gestito	Imposta sostitutiva 12,5% ⁽¹⁾	Imposta sostitutiva 26% ⁽²⁾	Maturazione	No

(1) La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,5% concorre a formare l'imponibile nella misura del 62,5%; (2) la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,5% concorre a formare l'imponibile nella misura del 48,08%; (3) per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione; (4) i proventi compresi nella differenza fra il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio d'acquisto o sottoscrizione saranno tassati, al momento del realizzo, al 20% per la parte maturata fino al 30 giugno 2014 e al 26% per la parte matura successivamente. Coerentemente la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli pubblici e assimilati fatti dal fondo concorre a formare l'imponibile dell'investitore nella misura del 62,5% per i redditi maturati fino al 30 giugno 2014 e nella misura del 48,08% per quelli maturati dal 1° luglio; (5) i proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile del beneficiario; (6) a carico del fondo; (7) per i contratti di assicurazione sottoscritti fino al 30 giugno 2014, la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 30 giugno 2014, soggetta a ritenuta o ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento, è pari alla differenza tra il valore della riserva matematica a tale data e i premi versati fino alla stessa data